


# Start-up, sconti per fiduciarie e investimenti superiori al 30%

Pagine a cura  
DI NORBERTO VILLA  
E FRANCO CORNAGGIA

**V**ia libera gli sconti in start-up anche per le intestazioni fiduciarie e per investimenti superiori al 30%. Il legislatore sembra puntare molto sulle start-up innovative concedendo alle stesse (e agli investitori nelle stesse) una serie di agevolazioni tra cui anche quelle di natura fiscale. La partenza è stata un poco travagliata, ma con l'andare del tempo, anche grazie agli interventi di prassi, la situazione sembra volgere verso il meglio.

Con la risoluzione n. 9/E del 22 gennaio 2015 si è messo un po' di ordine nella materia con riguardo ad una serie di punti che apparivano ancora dubbi. Il caso sottoposto all'attenzione della prassi riguardava la costituzione da parte di una società fiduciaria e di tre persone fisiche di una società iscritta nella apposita sezione speciale del registro delle imprese in qualità di start-up innovativa, sussistendone i requisiti di legge. Uno dei dubbi avanzati riguardava la possibilità per la società fiduciaria di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 29 del decreto legge n. 179 del 2012 in relazione al conferimento effettuato in sede di costituzione con riguardo a due questioni:

- le quote risultavano «formalmente intestate» ad Alfa



Spa in forza di un mandato fiduciario;

- l'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative è avvenuta in data successiva a quella dell'iscrizione nella sezione ordinaria.

Con riguardo al primo punto, circa la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali, la risoluzione afferma che «in qualità di titolare effettivo delle quote della start-up innovativa...», detenute per il tramite di Alfa Spa (la fiduciaria, ndr), si rileva che l'intestazione fiduciaria di azioni o quote non modifica l'effettivo proprietario dei beni, identificabile sempre e comunque nel fiduciante». Questa conclusione deriva da un'interpretazione costante della giurisprudenza che per esempio nella sentenza n. 4943 del 21 maggio 1999 della Cassazione civile ha sostenuto che «i fiducianti, vanno identifica-

ti come gli effettivi proprietari dei beni affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati». E ciò è stato anche ribadito dalla stessa prassi amministrativa per esempio nella circolare n. 49/E del 22 novembre 2004: «Attraverso il cosiddetto rapporto fiduciario, la società dispone dei beni affidatigli nell'interesse del socio fiduciante, nei limiti dell'accordo-mandato con questi concluso».

E con ancora maggior chiarezza afferma:

- «la prevalenza della titolarità effettiva rispetto a quella apparente rende la società fiduciaria fiscalmente traspa-

rente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l'amministrazione finanziaria (cfr. sentenza n. 6478 del 10 dicembre 1984 della Cassazione

civile) con la conseguenza che i redditi derivanti dalla partecipazione nonché eventuali misure agevolative sono direttamente riferibili ai soci effettivi»;

- «l'interposizione della società

fiduciaria, tra la partecipata ed i soci, di per sé non rappresenta causa ostativa per l'applicazione del regime agevolativo in commento, a condizione che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina».

**La prevalenza della titolarità effettiva rispetto a quella apparente rende la società fiduciaria fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l'amministrazione finanziaria**

Una prima risposta (per il caso in esame) positiva a cui ne è seguita un'altra del medesimo tenore.

Infatti ai fini del godimento delle agevolazioni non si è ritenuto rilevante nemmeno il fatto che l'iscrizione della start-up nella sezione speciale del registro delle imprese fosse intervenuta in un momento successivo a quello dell'iscrizione nella sezione ordinaria. Ciò in quanto le norme prevedono che la start-up innovativa possa richiedere l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese anche successivamente all'iscrizione nella sezione ordinaria, richiesta in sede di costituzione e pertanto «sono agevolabili, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012, i conferimenti nel capitale sociale effettuati, esclusivamente in denaro, in sede di costituzione della start-up innovativa ovvero in sede di aumento del capitale sociale di una start-up innovativa già costituita».

Quindi nel caso di sottoscrizione del capitale sociale di una società innovativa «il diritto a fruire dell'agevolazione per il soggetto conferente matura nel periodo di imposta in corso alla data di deposito dell'atto costitutivo della start-up innovativa per l'iscrizione nella sezione ordinaria (...) a nulla rilevando che alla predetta data l'iscrizione nella sezione speciale non sia ancora perfezionata».

## Agevolabili capitale e sovrapprezzo

Sono agevolabili solo il capitale e il sovrapprezzo. Il dm 30 gennaio 2014 contiene l'elencazione degli investimenti rilevanti per la fruizione del bonus e all'art. 3 stabilisce che le agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione della start-up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale di una start-up già costituita.

Espressamente si limita l'agevolazione solo ai conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa.

La circolare 16/E ha specificato che tale elencazione è da intendersi in modo rigido senza che vi sia la possibilità di un'interpretazione estensiva del contenuto del decreto. Inoltre la medesima circolare con riguardo all'individuazione del periodo di imposta nel quale il beneficiario matura il diritto a operare la detrazione o la deduzione ha sostenuto che il momento rilevante è quello della data di deposito per l'iscrizione nel registro imprese dell'atto costitutivo della (neocostituita) start-up innovativa o della delibera di aumento di capitale sociale. Nell'ipotesi in cui non vi sia coinciden-

za tra delibera ed effettivo versamento ciò che rileva è la data del deposito nel registro imprese dell'attestazione, da parte degli amministratori, dell'avvenuto aumento del capitale sociale. Conclusione similare è individuata nel caso in cui l'investimento consiste nella conversione di obbligazioni: il momento rilevante è individuato nella data in cui viene depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, l'attestazione degli amministratori che l'aumento di capitale è avvenuto in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.

Sono poi previsti adempimenti necessari posti in capo agli investitori che possono così riepilogarsi:

- occorre ricevere dalla start-up la certificazione in cui si attesta il rispetto del limite di 2,5 milioni di euro di conferimenti ricevuti;
- la start-up deve certificare anche l'entità dell'investimento agevolabile, effettuato nel periodo di imposta, a cui deve essere commisurata l'agevolazione spettante;
- l'investitore (diretto o indiretto) deve ricevere e conservare una copia del piano di investimento della start-up innovativa.

## Iscrizione, attenzione al termine finale

Non vi è un termine iniziale ma attenzione invece a quello finale. La risposta offerta dall'Agenzia con riguardo alla tempistica di iscrizione nella sezione speciale è senza dubbio positiva.

La stessa discende da un'analisi della disciplina in materia che non fissa un termine per l'iscrizione della società nella apposita sezione speciale: ma occorre lo stesso qualche attenzione in quanto ai sensi del comma 8 dell'articolo 25 tale iscrizione deve intervenire in tempo utile per «poter beneficiare della disciplina».

Tale specificazione può essere così spiegata. L'iscrizione nella sezione speciale deve perfezionarsi in tempo utile affinché la società possa rilasciare la certificazione, richiesta dalla decisione di autorizzazione della Commissione europea C(2013)8827 finale del 5 dicembre 2013 e dall'articolo del decreto interministeriale di attuazione del 30 gennaio 2014, che consente agli investitori di fruire dell'incentivo fiscale con riferimento al periodo di imposta in cui matura il relativo credito.

Ciò in quanto gli investitori per poter fruire dell'agevolazione devono, tra l'altro, ricevere e conservare una certificazione della start-up innovativa contenente informazioni dettagliate sull'attività svolta nonché sull'entità dell'investimento agevolabile.